

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Magnani
Via Virgilio, 12
00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 88932892 - Fax 06 88932890

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per **Cataldi Massimo** (cod. fisc. CTLMSM73A03I838L), nato a Sora (FR) il 03.01.1973 e res.te a Piedimonte S. Germano (FR), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (cod. fisc. MGNGLC72E13H501I - Fax 06/88932890 - PEC gianluca.magnani@oav.legalmail.it) e con quest'ultimo elett.te dom.to presso il suo studio legale sito in via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM), giusta procura in calce al presente atto;

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma in persona del legale rapp.te p.t. con sede in via L. PIANCIANI 32 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

resistenti

e nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella terza fascia e nella fascia aggiuntiva (cd quarta fascia) delle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso **C500 (Tecnica pratica di cucina)** vigenti per gli anni scolastici 2014/2017

controinteressati

OGGETTO:

- **Diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali in qualità di abilitato con PAS (Percorsi Abilitanti Speciali);**
- **Partecipazione al piano straordinario assunzione docenti;**

- **Risarcimento danni;**

Fatto

1. Il ricorrente è un insegnante tecnico pratico (ITP) a tempo determinato iscritto nelle *graduatorie di istituto* dal 2004 per la classe di concorso (c.c.) C500 (*Tecnica pratica di cucina*) (v. certificati di servizio in doc. 8);
2. dal 2014 egli risulta inserito nella seconda fascia delle suddette graduatorie d'istituto avendo frattanto conseguito valido titolo di abilitazione all'insegnamento necessario per l'assunzione a tempo indeterminato (v. domanda di inserimento in II^ fascia delle graduatorie di istituto in doc. 10);
3. titolo di accesso alla suddetta classe di concorso è stato per lui il Diploma di maturità Professionale per *Tecnico delle Attività Alberghiere*, conseguito presso l'IPSSAR di Cassino in data 14 luglio 1994 mentre il titolo di abilitazione all'insegnamento nella suddetta classe di concorso C500 è stato conseguito presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in data 11/07/2014, tramite *Percorso abilitante speciale* (PAS) (v. certificati in doc. 8).
4. Come tutti gli abilitati PAS iscritti in seconda fascia della graduatoria di istituto, il ricorrente oltre a possedere un titolo di abilitazione, vanta anche un servizio di docenza superiore a 36 mesi (il requisito di accesso ai PAS era, appunto, di 36 mesi) (v. **certificati di servizio in doc.8**);
5. Dunque egli ha tutti i requisiti per essere assunto a tempo indeterminato nella scuola pubblica per l'insegnamento nella classe di concorso C500 anche a mente della direttiva CE 70/1999 e dalla giurisprudenza comunitaria (v. infra);
6. Costui, tuttavia, per effetto dei provvedimenti impugnati e per i motivi che si diranno, è **rimasto escluso, insieme a moltissimi suoi colleghi, dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (G.a.E.) del personale docente, benché risulti in possesso, al pari dei candidati ivi già iscritti, di valido titolo di abilitazione all'insegnamento nella suddetta classe di concorso C500.** (v. doc.);

7. le G.A.E. sono appunto graduatorie organizzate su base provinciale e sono istituzionalmente finalizzate al reclutamento di docenti idonei nella misura del 50% dei posti annualmente banditi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per il conferimento di *supplenze annuali* e di *supplenze fino al termine delle attività didattiche* ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, mentre le graduatorie di istituto nelle quali egli risulta iscritto, sono quelle destinate al solo conferimento delle *supplenze temporanee* c.d. brevi e saltuarie di cui al comma 3 della norma sopra citata (v. in doc. ed in diritto);
8. come premesso, al ricorrente non è stato consentito di inserirsi in GaE, perché come si vedrà nel prosieguo, nonostante le previsioni di segno opposto contenute nella normativa di rango primario, il MIUR non gli ha consentito di presentare valida domanda di inserimento (v. diritto);
9. l'amministrazione scolastica convenuta ha infatti riservato tale procedura soltanto a coloro che erano già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, in quanto detentori di password ed username e ciò sul presupposto che la categoria di cui fa parte il ricorrente non avesse titolo all'inserimento nelle stesse;
10. quanto infatti alle graduatorie ad esaurimento, il **D.M. 235/2014** (doc. 1) ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria in favore dei docenti ivi già inseriti, come tali già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".
11. Più precisamente l'art. 9, commi 2 e 3 del **D.M. 235/2014**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*" stabilisce che [...] *la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:*
- a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web registrazione", presente sull'home page del sito*

internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."

12. La piattaforma web denominata "Istanze on line", dunque, non ha consentito agli abilitati con PAS di registrarsi nel sistema telematico del MIUR e per l'effetto di presentare valida domanda di inserimento\aggiornamento on line e ciò sulla base delle controverse disposizioni del D.M. 235/2014 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali;
13. **a nulla è valsa in senso contrario rispetto all'orientamento assunto dal MIUR, neppure l'avvenuta creazione di una IV fascia delle GAE a decorrere dal 2012 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, destinata agli inserimenti dei docenti abilitati successivamente (v. diritto);**
14. Convinto invece del proprio diritto, il ricorrente, a mezzo di plico raccomandato a.r. del maggio 2014, ha inoltrato al MIUR apposito modello di domanda cartaceo (come premesso, infatti, il ricorrente, quale docente abilitato con PAS dal 2014 non ha avuto alcuna possibilità di accesso alla piattaforma Vivifacile per l'invio telematico della domanda) con cui ha chiesto di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma per la classe di concorso C500 (v. doc. 9);
15. come si evince dalla suddetta domanda cartacea e dai certificati in atti, il ricorrente ha diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale docenti classe di concorso C 500 con punteggio pari a 152 (cfr. domanda cartacea di inserimento in GAE in doc. 9 e Tabella valutazione titoli in doc. 1-b);
16. egli infatti, alla data del 10 maggio 2014 (termine previsto dal DM 235/2014) vantava, relativamente alla GAE della classe di concorso C500, punteggio pari a 152 di cui pt. 12 per il PAS, pt. 6 per

l'abilitazione, pt. 10 per altri titoli culturali e pt. 124 per titoli di servizio) (v. anche doc. 8);

17. Tale richiesta è però rimasta priva di un qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione;

18. con distinta e successiva lettera raccomandata a.r. recapitata nei termini di legge (entro 14 agosto 2015), il ricorrente ha comunque inoltrato anche Domanda di ammissione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 con allegata diffida ad adempiere (v. doc. 11)

19. di recente, infatti, è stato pubblicato il piano straordinario di assunzione (sancito dalla Legge n. 107/2015), con il quale il M.I.U.R. sta assumendo a tempo indeterminato, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali l'istante risulta ingiustamente escluso. A tanto si aggiunga che, proprio la detta legge 107/2015, al comma 105 statuisce che già "a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b1 (graduatorie ad esaurimento), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

20. Anche detta domanda di partecipazione è stata inoltrata a mezzo lettera raccomandata essendo il ricorrente impossibilitato farlo attraverso il sistema telematico *POLIS – Istanze on line* in quanto detto sistema consente l'accesso esclusivamente a chi appartiene alle categorie previste dalla L. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015 (v. in diritto);

21. **Superfluo aggiungere che anche tale iniziativa è rimasta senza riscontro né effetti e ciò nonostante l'elenco delle discipline con scarsità di candidati al ruolo nell'ambito del cd piano Renzi ricomprenda anche le classi di concorso C500 e C510 perché a fronte di ben 559 posti dichiarati disponibili in Italia per le assunzioni a tempo indeterminato in dette materie di insegnamento si è registrata una disponibilità di soli 14 candidati, con conseguente restituzione dei posti al MIUR per le fasi successive di assunzione (v. doc. 13-d);**

22. Rispetto infatti alla suddette classi di concorso, la graduatoria ad esaurimento risulta esaurita da più di 6 anni mentre la graduatoria di concorso annovera non più di 14 candidati, tutti per giunta usciti

- dal lontano concorso del 1999 (sic!) (v. doc. 13-e);
23. Le suddette classi di concorso C500 e C510, infatti, non sono state coinvolte neppure nelle procedure selettive di cui al concorso docenti del 2012 (v. D.D.G. 82/2012 in doc. 7);
24. La paradossale conseguenza è che:
- pur in presenza di ben 545 posti scoperti in Italia e di personale qualificato per il ruolo, il MIUR chiuderà definitivamente ad ogni possibile assunzione a tempo indeterminato nella suddetta classe C500 tramite scorrimento delle GAE se non interverrà prontamente l'autorità giudiziaria adita (v. doc. 13-b e 13-c);
 - Nel breve e medio termine, questi 545 posti rimasti scoperti finiranno per alimentare quel meccanismo perverso delle nomine a tempo determinato annuali su posti vacanti in organico che la comunità europea ha ripetutamente censurato con particolare riferimento a chi – come appunto il ricorrente – vanta già più di 36 mesi di esperienza nel profilo di appartenenza;
25. la posizione del ricorrente, d'altronde, è la più solare testimonianza di tale abuso perché a fronte dell'immobilismo dell'amministrazione scolastica convenuta di cui testé riferito, Massimo Cataldi insegna la propria materia da più di 10 anni con incarichi di supplenza su posti vacanti in organico (v. doc.);
26. il ricorrente è docente di scuola pubblica il quale rischia concretamente di trovarsi privo di occupazione all'esito della procedura di attuazione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previsto dal c. 98 della L. 107/2015 che coinvolge tutti i suoi colleghi già inseriti in GAE (v. diritto);
27. egli vive solo ed esclusivamente del proprio reddito da lavoro dipendente (v. doc. 8);
28. in tutti questi anni (dal 1973 ad oggi!) il MIUR ha assunto un comportamento concludente tale da far credere agli abilitati con percorsi abilitanti speciali come il ricorrente che mediante detta procedura selettiva riservata avrebbero goduto dello stesso trattamento sempre riservato in passato ai loro predecessori abilitatisi con percorsi speciali di analoga natura e grado di selettività, con conseguente compromissione del principio di affidamento di affermazione

giurisprudenziale, anche comunitaria (v. diritto).

29. ultima sede di servizio del ricorrente è stato l'I.P.S.S.A.R. "*Ugo Tognazzi*" di Velletri; il foro competente, pertanto, è quello del Tribunale di Velletri (v. doc.);

30. Di conseguenza, l'istante ricorre al Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro per i seguenti motivi di

Diritto

1) sulla giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare come in ordine alla fattispecie che qui ci occupa sussista indubbiamente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario.

Si è già infatti precedentemente riferito come la parte ricorrente risulti in possesso di un titolo abilitante ed abbia pertanto diritto, proprio perché abilitata, all'inserimento nelle GAE.

Quella che con la presente azione si tende a tutelare è dunque la posizione di diritto soggettivo del ricorrente all'eventuale assunzione cui sono per l'appunto finalizzate le GAE.

Già sulla base di quanto sopra dedotto non può quindi che affermarsi come nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice Ordinario al quale solo, come è noto, è attribuita la tutela delle posizioni di diritto soggettivo.

A ciò si aggiunga come risulti ormai del tutto pacifico il principio per cui le GAE non siano in alcuna maniera assimilabili a delle procedure concorsuali in ordine alle quali sussiste la residuale giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di pubblico impiego.

Si aggiunga altresì che nel caso di specie viene contestata la mancata collocazione del ricorrente in una determinata graduatoria e non la legittimità della regolamentazione generale ed astratta delle GAE, con conseguente giurisdizione, anche sotto questo diverso profilo, del Giudice Ordinario. (In tal senso, per tutte, Cass. Civ, S.U., n. 27991/2013)

D'altra parte che la giurisdizione sulle GAE appartenga proprio al Giudice Ordinario risulta ormai costantemente ribadito in maniera pressoché unanime dalla più recente giurisprudenza in materia. (Per tutte

Cass. Civ., S.U., ordinanze nn. 16756/2014 e 4296/2013; Cons. di Stato, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n. 03526/2012); TAR Lazio n. 8985/2015)

La richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai arrestata su una posizione che ravvede la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutte quelle controversie nelle quali all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, giacché quest'ultima evidenzia che l'effettiva domanda avanzata in giudizio, con effetti assorbenti, dagli interessati riguarda per l'appunto il loro inserimento nelle graduatorie ad inserimento – pacificamente di pertinenza dell'A.G.O. - e che a tal fine, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C. (da Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015 allegata)

Ebbene, con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo del ricorrente, lo escludono dalla possibilità di essere individuato quale destinatario di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione trova peraltro piena corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che infatti all'art. 11, comma 6, stabilisce " *La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro*".

Ad ogni modo, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che " *sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*" (cfr. TAR

Lazio – Sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR Lombardia– Sez. III, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia Romagna, Parma, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

2) sulla natura ed evoluzione delle graduatorie ad esaurimento provinciali (GAE).

Nella sua formulazione originaria, l'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 prevedeva concorsi per soli titoli da cui attingere ai fini delle assunzioni in ruolo.

Con l'art. 1 della legge 124/1999 il suddetto articolo è stato riscritto con conseguente soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in *graduatorie permanenti*, periodicamente integrabili e da utilizzarsi per le assunzioni in ruolo del personale docente abilitato.

Funzione precipua di tali graduatorie permanenti era ed è a tutt'oggi quella d'individuare i docenti da assumere a tempo indeterminato per il 50% dei posti annualmente banditi per le immissioni in ruolo, secondo un criterio rigidamente meritocratico (v. in proposito sentenza Corte Costituzionale n. 41/2011, nella quale si legge: *"Dal Quadro normativa sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1 comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico".*)

L'articolo citato ha infatti sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del

personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Dunque l'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata (**mai abrogata**), avveniva (ed avviene) per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie provinciali sono predisposte per ciascuna provincia italiana ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333 e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- seconda fascia: costituita dai docenti che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- terza fascia, **costituita dai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e da coloro che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.**

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla **legge 4 giugno 2004, n. 143** e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti*.

Ed infatti a seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004. n. 143 e succ. modificazioni, questa è stata l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

Non a caso, in quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo,

nuovi aspiranti quali:

- gli idonei dei concorsi a cattedre del 1999;
- quanti avevano conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS);
- gli abilitati per effetto del conseguimento del Diploma di "Didattica della Musica" o per effetto del conseguimento del Diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico;
- gli abilitati con Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Dunque, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato senza dubbio alcuno l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999, costituendo una "fascia aperta" (cioè periodicamente integrabile con i nuovi abilitati) e subordinata alla prima e alla seconda fascia (configurate invece come fasce ad esaurimento, ossia chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso).

Stabilisce infatti l'art. 401, comma 5 del Testo Unico Scuola (D.Lgs 297/1994) – anche nella sua attuale formulazione – che: *"Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270"*.

Il carattere subordinato di tale fascia è stato poi ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 97/2004, nel testo convertito nella legge n. 143/2004, a norma del quale: *"L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle*

graduatorie permanenti di cui al comma 1."

Quel che dunque si evince con assoluta chiarezza a partire dalla disamina di queste prime disposizioni normative, è che già prima della legge 296/2006 (cui, come si vedrà, si attribuisce generalmente funzione spartiacque), è stata la stessa legge 124/1999 a "trasformare" le graduatorie dei concorsi per soli titoli introdotte dall'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 in *graduatorie ad esaurimento*, sia pure in relazione alle sole prime due fasce delle stesse.

Ebbene, già tale risalente trasformazione era stata disposta dal Legislatore con l'evidente obiettivo di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure fino a quel momento realizzate e non certo in funzione di una qualche abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento (che la medesima legge introduceva, per giunta), il cui naturale portato è, al contrario, la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.

Successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 605 lett. c), della L. n. 296/2006 le suddette *graduatorie permanenti* sono state trasformate in *graduatorie ad esaurimento* nelle quali, oltre a chi era già iscritto, potevano su domanda essere inseriti tutti quei docenti "già in possesso di abilitazione" o in procinto di acquisirla con le modalità e nei termini tassativamente indicati dalla legge stessa.

In particolare, la cit. lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di*

stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare *azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente*. (...). Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche *al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge *le graduatorie permanenti di cui all'articolo I del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico"* e di *"individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente"*, ha chiuso anche la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, come successivamente ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

In altri termini la suddetta disposizione legislativa ha chiuso la terza fascia definendola "ad esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati

prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente stabilire la chiusura a nuovi inserimenti nella terza fascia della graduatoria e non certo abrogare il doppio canale di reclutamento per i nuovi abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.

3) sull'istituzione della IV fascia come conferma della perdurante vigenza del doppio canale di assunzione

La perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario — lo si ripete - è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla **legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.**

Tale legge stabilisce (art. 14, comma 2-Ter) infatti, che: *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c). e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".*

Dunque, al pari ed in analogia con quanto successo in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 – cui era seguita, appunto, la chiusura delle prime due fasce delle graduatorie provinciali (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento - l'art. 1, comma 605, della l.

296/2006, in combinato disposto con l'articolo 14, comma 2-ter, del d.l. 216/2011, ha chiuso la terza fascia delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) ma ha creato al contempo una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c). e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse"*, contenuta nel D.L. 216/2011, non può che essere intesa come volontà di chiudere soltanto la terza fascia della graduatoria ad esaurimento, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del Testo Unico, secondo cui *1...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. ...1"*.

Si noti, inoltre, come la chiusura delle fasce pregresse con contestuale creazione di una fascia subordinata sia sempre avvenuta in concomitanza con una qualche riforma dei sistemi di formazione iniziale: nel 1999 erano state appena varate le scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (D.M. 26 maggio 1998), mentre nel 2007, la Legge n. 244/2007 ha previsto un regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, poi scaturito nella previsione dei TFA.

Tutto questo a riprova dello stretto collegamento tra sistema di formazione iniziale e sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, conseguentemente, del naturale sbocco di ogni percorso di abilitazione che l'inserimento in GAE degli idonei\abilitati rappresenta.

D'altronde non è un caso se i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, così come i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della

formazione primaria e ai corsi quadriennali di *Didattica della musica*, siano stati tutti assorbiti nelle graduatorie provinciali e ciò ben dopo la trasformazione di queste ultime in graduatorie ad esaurimento..

Tali modifiche delle procedure di formazione iniziale, inoltre, si sono sempre accompagnate all'indizione di procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati secondo le vecchie regole.

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, **l'elencazione dei docenti aventi titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, del d.l. 216/2011** (docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011) **non può che considerarsi meramente ricognitiva delle abilitazioni avviate dopo l'accesso in graduatoria e non anche esaustive.**

Ma allora tale disposizione neppure poteva mai contemplare la categoria dei docenti abilitati con il PAS, per l'ovvia ragione per cui, al momento dell'entrata in vigore del d.l. cit. e della legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, non vi era ancora nessun docente abilitato con i suddetti corsi.

Dunque, con il cit. l'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 si è voluto soltanto consentire l'inserimento nella fascia aggiuntiva a tutti coloro che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Il D.M. 572/2013, non a caso, ha previsto lo scioglimento della riserva dell'iscrizione in graduatoria per chi aveva "congelato" la SSIS dell'ultimo ciclo 2007/2009 e, iscritti con riserva all'epoca, ha poi completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando i corsi di *Tirocinio Formativo Attivo (TFA)*.

Tale disposizione ha pienamente confermato che i Tirocini Formativi Attivi sono procedure di abilitazione assolutamente analoghe e con pari dignità rispetto ai percorsi delle SSIS,

4) sui percorsi abilitanti speciali

Nel nostro sistema scolastico i Percorsi Abilitanti Speciali (cd. PAS), anche se variamente denominati nel tempo (*sessioni riservate, abilitazioni speciali*, etc.), sono sempre stati istituiti con la medesima funzione di **consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento a quei docenti che, pur prestando da anni il loro servizio di insegnamento nella scuola pubblica, ne erano tuttavia sprovvisti.**

Detti corsi abilitanti consistono nella certificazione delle competenze acquisite con lo svolgimento della funzione docente in un determinato periodo e per un determinato servizio scolastico, in favore del personale docente in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso al concorso a cattedra.

Negli anni infatti si registrano numerose disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti detti percorsi abilitanti:

- la legge n. 1074 del 6 dicembre 1971, che ha istituito corsi abilitanti di durata annuale;
- la legge n. 477 del 30 luglio 1973, che ha disposto l'accesso alla carriera di insegnante ai docenti già in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio che avessero superato un concorso per titoli ed esami riservato;
- la legge n. 270 del 20 maggio 1982, che ha istituito una sessione abilitante riservata per chi avesse un solo incarico di insegnamento prestato nell'anno scolastico 1980/1981;
- la legge n. 246 del 4 luglio 1988, che ha istituito i primi corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 gg) nei sette anni precedenti;
- la legge n. 417 del 27 dicembre 1989, che ha istituito un concorso abilitante per soli titoli in favore di chi avesse almeno 360 giorni di

insegnamento e ciò ai fini del conseguimento sia dell'abilitazione che dell'immissione in ruolo.

- la legge n. 124 del 3 maggio 1999 (e le relative ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 247 del 1999 e n. 33 del 2000) che ha fissato i requisiti per l'ammissione ai corsi abilitanti speciali (possessione dei 360 gg. di insegnamento tra il 1995-1999, su una qualsiasi classe di concorso);
- la legge n. 306 del 27 ottobre 2000 (e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001) che ha disposto la riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate anche in favore di coloro che avessero frequentato i corsi abilitanti di cui all'ordinanza Ministeriale 153 del 1999 anche senza il requisito dei 360 gg di servizio;
- la legge n. 143 del 2004 (ed i decreti attuativi del 2005), che ha disposto l'inserimento nelle allora graduatorie permanenti degli abilitati tramite corsi riservati in favore dei candidati che avessero insegnato per almeno 360 giorni dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore dei decreti stessi, consentendo loro il pieno inserimento nelle allora graduatorie permanenti, oggi denominate graduatorie ad esaurimento.
- la legge n. 296 del 26 dicembre 2006, e la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che hanno disciplinato il nuovo sistema di reclutamento dopo la chiusura delle SSIS;
- la legge 244 del 2007, che ha definito la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente;
- il conseguente Regolamento ministeriale attuativo adottato con D.M. 249/2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, consistenti nella frequenza dei corsi annuali a numero programmato denominati corsi di Tirocinio Formativo Attivo (cd. TFA); detto regolamento, con disposizione transitoria (art. 15), ha previsto anche che nelle more della ridefinizione dei corsi di studi universitari per il conseguimento dei diplomi propedeutici alla carriera di docente, potessero

prendere parte agli istituendi percorsi abilitativi (denominati, Tirocini Formativi Attivi), i soggetti muniti dei titoli di studio che, secondo il precedente ordinamento, consentivano di acquisire l'abilitazione all'insegnamento tramite SISS.

- Il nuovo Regolamento adottato con D.M. 81/13 di modifica del precedente che, nell'istituire una nuova sessione riservata abilitante (il cd. PAS), ha modificato i requisiti di servizio necessari per l'ammissione, innalzandoli a tre annualità di insegnamento, di almeno 180 gg. ciascuna, di cui almeno un'annualità di servizio prestato nella medesima classe di concorso in cui si intendeva conseguire l'abilitazione;
- il decreto MIUR n. 45 del 22 novembre 2013, che ha dettato i criteri di ripartizione e svolgimento dei PAS;
- il decreto Direttore Generale MIUR n. 58/2013 art. 1, commi 1 e 3, che ha fissato ulteriori requisiti di ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali;

Orbene, tutta la normativa previgente all'emanazione del D.M. n. 81/2013 ha sempre considerato il mero possesso di almeno 360 giorni complessivi di servizio aspecifico ai fini dell'accesso alle sessioni abilitanti riservate e, conseguentemente, alla carriera scolastica.

In ogni caso, tutti i percorsi abilitanti precedenti al 1999 consentivano la possibilità di essere immessi in ruolo in virtù del solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, mentre tutti quelli successivi al 2000 (dunque a seguito dell'istituzione delle Graduatorie permanenti) hanno sempre consentito l'iscrizione dei neo abilitati nelle stesse e la possibilità d'immissione in ruolo per scorrimento graduatorie.

Il D.M. n. 81/2013, invece, integrando con l'art. 4, comma 1, lett. m) l'art. 15 del D.M. 249/2010, ha stabilito che l'abilitazione conseguita al termine dei PAS non consentisse l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, dando diritto solo ed esclusivamente all'inserimento nella II^ fascia delle graduatorie di istituto.

Tale disposizione, a ben vedere, non sarebbe neppure di per se illegittima laddove interpretata nel senso di precludere ai docenti

abilitati con il PAS il solo inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie - definita dal legislatore stesso come fascia *ad esaurimento* – senta tuttavia alcun pregiudizio per l'inserimento nella fascia aggiuntiva.

Anche il D.M. n. 53 del 14/06/2012, nella parte in cui prevede nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento mediante la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia non risulterebbe illegittimo laddove non prevede l'inserimento nella stessa dei docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS, e ciò in quanto tale omissione ben può giustificarsi con il fatto che al momento dell'entrata in vigore del cit. D.M. 53/2012, non vi era ancora nessun docente abilitato con i PAS (v. ante).

E' stato invece il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, a non consentire agli allora docenti abilitandi con PAS di iscriversi con riserva nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Come dedotto in narrativa, infatti, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria in favore dei docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, art. 9, commi 2 e 3, rubricato modalità di presentazione delle domande, *"la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento dovrà essere presentata, esclusivamente, con modalità web, secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'Istituzione scolastica, qualora non sia già stata compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, -istanze on line- presentazione*

delle istanze via web-registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2 lettera b, rubricato "regolarizzazioni ed esclusioni", stabilisce che "è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3".

La piattaforma web, denominata "Istanze on line", dunque, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle G.a.E. quello posseduto dal ricorrente, gli ha precluso la possibilità di inoltrare telematicamente le relative domande di inserimento nelle G.a.E. stesse, ovvero nella fascia aggiuntiva, ove esistente.

Neppure con il successivo D.M. n. 325 del 3 Giugno 2015 è stato poi consentito agli abilitati con PAS di ottenere l'inserimento in GAE. Con il suddetto decreto, infatti, il M.I.U.R. ha disposto, in via straordinaria e per l'anno scolastico 2015/2016, l'aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento ma nessuna possibilità di inserimento è stata estesa a quella vasta platea di docenti costituita dagli abilitati con PAS. Come premesso, infatti, a questi ultimi è stato riconosciuto il solo diritto di iscrizione nella II^a fascia delle graduatorie di istituto, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare nonché la correlata possibilità di accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Per tali motivi, come dedotto in premessa, l'istante, vista l'impossibilità materiale ed oggettiva di inoltrare detta domanda di inserimento (nonché la richiesta di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107 del 2015 ed al D.D.G. 767/2015) via web, si è visto costretto alla trasmissione in forma cartacea delle stesse, a mezzo raccomandata A.R., ma tale espediente non ha evidentemente sortito alcun risultato utile vista l'ostinata posizione di rifiuto da parte del MIUR

5) sulla disciplina delle supplenze su posti vacanti e su quella relativa alle supplenze temporanee

A questo punto appare opportuna anche una breve illustrazione relativa alla disciplina delle supplenze docenti.

La richiamata legge n. 124/1999 (art. 4) detta anche la disciplina delle supplenze sia per il personale docente che per gli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

Il relativo art. 4 (rubricato *Supplenze*) stabilisce in particolare che:

1. *Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo (...), si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*
2. *Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. (...).*
3. *Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. (..)*
6. *Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.*

Dunque, secondo l'art. 4 della Legge n. 124/1999, alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, *in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti, se non assunti nel contingente del 50% dei posti annualmente assegnati,

hanno comunque la possibilità di lavorare mediante utile scorrimento delle stesse, così da acquisire maggiore professionalità e quindi punteggio utile per scalare posizioni migliori.

Dal complesso delle disposizioni esaminate emerge, dunque, che, in base alla legislazione vigente in materia di reclutamento nella scuola pubblica, i docenti abilitati sono utilizzati per supplenze annuali sui posti vacanti e disponibili così da acquisire punteggio di servizio utile per avanzare di posizione in graduatoria e, in tal modo, maturare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento di tali graduatorie ad esaurimento.

Quanto invece alle supplenze temporanee (cioè alle supplenze per sostituire personale momentaneamente assente per malattia, infortunio, ecc.), si provvede attingendo dalle graduatorie d' istituto.

Tutto ciò premesso, si impugnano:

- la **Graduatorie ad esaurimento** pubblicate, in data 14/07/2015 dall'ATP di Roma, per la classe di concorso C500, nella parte in cui non prevede l'inserimento del docente istante quale docente con abilitazione all'insegnamento nella suddetta materia conseguita con P.A.S. (Percorso Abilitante Speciale) in data 11.07.2014 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- il DM n. 235 del 2014, nella parte in cui non riserva la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai docenti abilitati ed aventi titolo all'insegnamento mediante PAS (*Percorsi Abilitanti Speciali*) e nella parte in cui esclude dalle Graduatorie ad Esaurimento quanti abbiano maturato più delle trentasei mensilità di servizio didattico, su posto vacante e disponibile riconoscendo, di contro, la possibilità di formulare valida domanda soltanto a coloro che, possessori di password ed usemame, in quanto già iscritti nelle impugnate

- graduatorie. hanno la possibilità di collegarsi al sito "istanze on line";
- il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015;
 - il Regolamento recante modifiche al Decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, laddove stabilisce che titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dando diritto solo ed esclusivamente all'iscrizione alla II^a fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131", ove interpretato nel senso di includervi anche la IV fascia delle graduatorie ad esaurimento stesse;
 - il D.M. n. 53 del 14/06/2012, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento (con riserva) nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS.

Per i seguenti motivi:

1. *violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 33, 34, 35, e 97 della Costituzione;*
2. *violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 97 conv. in legge 4 giugno 2004 n. 143;*
3. *violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
4. *violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
5. *violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE, (recepita dal nostro ordinamento con d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;*
6. *violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in legge 12 luglio 2011, n. 106;*

7. eccesso di potere, illogicità ed irragionevolezza.

Come rilevato in premessa, il MIUR ha previsto che i titoli conseguiti al termine dei Percorsi Abilitativi Speciali (PAS) non consentano l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con disposizioni che appaiono *icto oculi* irragionevoli, illogiche ed illegittime, dal momento che creano anzitutto una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

E' infatti evidente che il provvedimento di parte datoriale limita, irrimediabilmente, l'accesso all'esercizio della professione da parte di docenti come l'odierno ricorrente.

Sul punto vale la pena anzitutto richiamare la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale, n. 219 del 22-29 maggio 2002. La massima che se ne ricava può considerarsi utile anche nel caso di specie in base ad una interpretazione estensiva; essa ha stabilito che l'aver consentito un accesso riservato agli abilitati/abilitandi attraverso i corsi italiani (corsi COBASLID, corsi SISS, il Diploma di didattica musicale dei Conservatori e i corsi di Laurea in Scienze della Formazione) si traduce in una violazione indiretta dell'art. 34 della Costituzione (solo chi aveva optato per i corsi COBASLID o per quelli SISS avrebbe potuto godere di un trattamento favorevole) e dell'art. 35 co. 1 Cost., perché non consente di aspirare a svolgere, sulla base dei requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, ma consenta allo stesso aspirante di svolgere, appunto, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art 4, secondo comma, Cost.).

Vale la pena precisare, altresì, che, mentre per i docenti abilitati mediante i percorsi abilitanti del Tirocinio Formativo Attivo e del Percorso Abilitante Speciale unitamente ad altre categorie assimilate, il MIUR ha escluso la possibilità di accesso alle G.a.E., diversamente, ha riconosciuto detta possibilità a favore di quanti avessero conseguito il titolo SSIS

(Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario) (v. art. 4 comma 2 legge 19 Novembre 1990 n. 341, art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143) non considerando che, tanto le ex Scuole SSIS quanto gli attuali TFA ed i PAS (tutti con finalità di formazione e metodologie selettive) rappresentano tutti percorsi formativi di stampo concorsuale, tra i quali per giunta non è possibile effettuare alcun tipo di distinzione fondata su importanza, rango e/o requisiti.

Le impugnate previsioni regolamentari, che escludono l'istante dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, nonostante il recente aggiornamento delle stesse (D.M. 235/2014 ed atti consequenziali) rivelano, dunque, profili di disparità di trattamento, allorquando posizioni giuridiche uguali (SISS, P.A.S., T.F.A.) vengono definite in maniera diversa.

Sul punto si evidenzia l'esempio del d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008 che ha previsto la riapertura delle GAE per gli ex abilitati SSIS. Atteso che tale legge è ancora in vigore, con efficacia sino alla sua completa abrogazione.

E neppure rileva in senso contrario il dato dell'avvenuta chiusura delle graduatorie avvenuta con legge 296/2006 perché dopo la suddetta trasformazione delle graduatorie, non vi è stato anche un solo docente successivamente abilitato che non si sia potuto inserire nelle stesse e ciò con tutta evidenza per rispettare il vincolo comunitariamente imposto del doppio canale di reclutamento.

Nel riprendere quanto già dedotto in premessa, si ricorda in particolare come, dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si siano inseriti nelle stesse:

- i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008;
- i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;
- i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo

didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011

Dunque, nel rispetto del criterio del doppio canale di reclutamento previsto dalla legislazione vigente, hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, non soltanto tutti i docenti abilitati con il vecchio sistema di formazione degli insegnanti imperniato sulle SSIS ma anche i neo abilitati che si sono iscritti ai corsi SSIS e hanno terminato il proprio percorso formativo con il nuovo sistema di formazione del TFA.

La disparità di trattamento emerge dunque *icto oculi* sol che si rifletta sulla circostanza che il ricorrente, quale abilitato con PAS, si trova nelle medesime condizioni sostanziali dei c.d. "congelati SSIS" abilitati con il TFA; entrambe le categorie (abilitati con TFA e abilitati con PAS), infatti, hanno conseguito abilitazione di pari rango dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Con la condotta posta in essere dal MIUR si determina quindi una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Che dire poi del fatto che in tutti questi anni (dal 1973 ad oggi!) il MIUR ha assunto un comportamento concludente tale da far credere agli abilitati con percorsi abilitanti speciali come il ricorrente che mediante detta procedura selettiva riservata, costoro avrebbero goduto dello stesso trattamento sempre riservato in passato ai loro predecessori abilitatisi con percorsi speciali di analoga natura e grado di selettività?

Appare evidente come la condotta del MIUR leda e comprometta anche il ben noto principio del legittimo affidamento di derivazione giurisprudenziale, anche comunitaria

La giurisprudenza costituzionale da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di "ragionevolezza" dell'art. 3 Cost. e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "*comuni alle costituzioni degli stati membri*" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "*stato di diritto*", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Nell'ordinamento italiano il principio dell'affidamento ha assunto rilievo attraverso l'ampia elaborazione della giurisprudenza comunitaria, a cui ora fa espresso rinvio, facendo assumere una vera e propria valenza precettiva, l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove si afferma espressamente che "*l'attività amministrativa (..) è retta (..) dai principi dell'ordinamento comunitario*", fra i quali va sicuramente considerato quello dell'affidamento, frutto, appunto, di una copiosa elaborazione della giurisprudenza comunitaria (cfr., fra le tante, Corte giust. 3 maggio 1978, C 112/77, nella quale si afferma espressamente che "il principio di tutela dell'affidamento fa parte del diritto comunitario").

A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio *nemo venire contra factum proprium*, che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, arrivando a considerare assorbita in esso anche la c.d. Verwirkung, prevista nell'ordinamento tedesco ed intesa come inerzia nell'esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

La stessa Corte dei Conti ha avuto modo di dare rilievo al principio in parola, affermando che *“il principio della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, o comunque, un preciso vincolo ermeneutico per l'interprete”* (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Puglia, 4 dicembre 2008, n. 942).

Proprio alla luce di quanto sopra, **il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita** (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito altresì che *“ il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate”* (Corte giust., 19 maggio 1983, C 289/81), *“che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”* (cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain).

Il principio in parola trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato. Come ricorda lo stesso remittente, proprio sulla scia di tali considerazioni si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che *“la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità – seppure illegittimi – possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può*

essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico" (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76).

Sul piano più strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità), conseguito in buona fede dal privato stessa per effetto di un previo atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, a ciò finalizzato, unitamente all'indefettibile requisito che detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale.

Quindi, quando entra in gioco il diritto all'affidamento, come nel caso di specie, viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire.

Orbene, nel caso di specie si è dato ampiamente conto di come la condotta assunta dall'autorità amministrativa in tutti questi anni abbia ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento, inteso come situazione di vantaggio (inserimento in GAE) rispetto alla quale non sussistono davvero plausibili esigenze contrarie di tutela dell'interesse pubblico.

Si ricorda infatti che tali percorsi abilitanti sono il giusto e naturale corollario del doppio canale di assunzione del personale docente della Scuola statale (v. ante) ed assolvono la funzione di contrastare il precariato cronico di questo comparto mediante certificazione delle competenze e corsi professionalizzanti volti a rendere i docenti precari pronti per essere assunti in pianta stabile nella scuola pubblica!!

Nè potrebbero mai accreditarsi come plausibili, argomentazioni contrarie volte ad evidenziare presunte e denegate esigenze ostative di contenimento della spesa pubblica: l'attivazione dei percorsi abilitanti PAS ha infatti comportato un notevole dispendio non soltanto economico ma anche organizzativo per la pubblica amministrazione con la conseguenza che una scelta come quella oggi censurata di

vanificare il percorso abilitante sin qui svolto dal ricorrente, non risultando all'evidenza supportata da esigenze economiche contrarie di pari o superiore importanza, appare non soltanto assolutamente priva di logica anche da questo punto di vista, ma anche lesiva degli interessi della stessa PA sotto il profilo dell'inutile sperpero di denaro

Risulta in ogni caso palese anche la violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza del quale: “ *ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni*” e “ *nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale*”.

E' noto che, nell'applicare tale disposizione, la Corte europea ha ritenuto di accedere ad una nozione comprensiva di bene, tale da ricomprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni “*aspettativa legittima*” che, “*ricollegandosi a rilevanti interessi patrimoniali*” di un oggetto, sia “*sufficientemente fondata per costituire un interesse sostanziale, e dunque un bene ai sensi della norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1*” (cfr, da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, sent. 7 giugno 2012, Centro Europa 7 c. Italia; nello stesso senso v. anche, tra le tante, le sentenze 24 giugno 2003, Stretch c. Regno Unito, e 6 ottobre 2009, Bozcaada Kimisis TeodoKu Rum Ortodoks Jilisesi VaKfi c. Turchia).

Altrettanto noto è che, sempre secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea, ogni ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, per non costituire una violazione della Convenzione, deve essere “legale” e cioè, secondo quanto richiede il “principio di legalità”, deve trovare il suo fondamento in disposizioni “sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione” (così, ancora, Corte europea, sent. 7 giugno 2012, Centro Europa 7 c. Italia, cit.; si v. anche, tra le molte, la sent. 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia, in cui si afferma (147) che “ *le principe de legalité prè suppose également l'existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application*”).

Si conferma, così, la tendenza della Corte europea ad accogliere una accezione non meramente formale del *principio di legalità*: a fronte di una ingerenza nel godimento di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione, la Corte non si accontenta di verificare che tale ingerenza trovi il suo fondamento in una o più norme di rango legislativo, ma richiede che siano compiutamente soddisfatte tutte le esigenze garantistiche cui è preordinato il principio di legalità; e in caso di esito negativo di tale verifica, si ritiene dispensata dal procedere con la verifica della sussistenza degli altri presupposti cui la Convenzione condiziona la legittimità dell'ingerenza (perseguimento di uno scopo legittimo e proporzionalità tra la misura in questione e lo scopo perseguito).

Ebbene, non vi è dubbio che l'ingerenza di cui trattasi incida sul godimento di "beni" ai sensi del citato art. 1 del protocollo, secondo l'interpretazione di tale nozione fornita dalla consolidata giurisprudenza della Corte, in quanto incide su diritti che, in quanto riconosciuti e garantiti da previsioni normative, erano ormai entrati nel patrimonio della parte ricorrente.

Sotto distinto ed ulteriore profilo, si evidenzia come l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie ad esaurimento, rappresenti comunque una misura illogica e sproporzionata che non realizza un giusto bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Difatti, nelle attuali G.a.E., potrebbero esserci, ancora, soggetti non abilitati ed addirittura privi di laurea (ex art. 5 bis della legge n. 169/2008) e, tra l'altro, coloro che sono stati cancellati, potrebbero sempre fruire della possibilità di un nuovo inserimento (ex art. 1 bis della legge 4 giugno del 2004, n. 143). Viceversa, l'odierno ricorrente, possiede un'abilitazione professionale, che costituisce titolo valido di accesso alle G.a.E. ed alla fascia aggiuntiva, in base alla Tabella n. 2 annessa al D.M. n. 235/2014. Risulta dunque palesemente in contrasto con l'art. 3 Cost., nonché manifestamente ingiusto, il fatto che il M.I.U.R. possa consentire la permanenza in Graduatoria ad esaurimento per soggetti non abilitati ed escludere al contempo soggetti muniti di abilitazione professionale, pacificamente riconosciuta

Occorre evidenziare, poi, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *Ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che «*L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124*».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost.

Ciò fermo, l'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Ma successivamente (v. art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in legge 30 ottobre 2008, n. 169), è stata prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitati fino all'a.s. 2011/2012 nonché l'aggiornamento delle stesse con cadenza triennale ai sensi dell'art. 9, co. 20 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106) (v. ante).

Il tutto a riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, come del resto ulteriormente confermato anche dal

chiaro tenore del DM 27 giugno 2013 n. 572 che, come già detto, ha previsto lo scioglimento della riserva e il definitivo inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, una volta conseguito il titolo in questione, in favore di tutti quei soggetti ammessi alle SISS che avevano sospeso la frequentazione dei corsi conseguendo poi l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA).

D'altronde si è avuto modo di spiegare in premessa come, a mente del combinato disposto della legge 296/2006 e del d.l. 70/2011, il D.M. n. 81/2013, laddove (art. 4, comma 1, lett. m) stabilisce che l'abilitazione conseguita al termine dei PAS non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - dando diritto solo ed esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto - , non risulti neppure di per se illegittimo laddove interpretato nel senso di precludere ai docenti abilitati con il PAS il solo inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie - definita dal legislatore stesso come fascia *ad esaurimento* – senza tuttavia alcun pregiudizio per l'inserimento nella fascia aggiuntiva.

Lo stesso dicasi per il D.M. n. 53 del 14/06/2012, nella parte in cui prevede nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento mediante la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia senza includervi anche i docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS, e ciò in quanto tale omissione ben può giustificarsi con il fatto che al momento dell'entrata in vigore del cit. D.M. 53/2012, non vi era ancora nessun docente abilitato con i PAS (v. ante).

Come premesso, invece, è stato il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, a non consentire agli allora docenti abilitandi con PAS di iscriversi con riserva nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento. Ma è di tutta evidenza che se – come qui

si sostiene – le previsioni contenute nella normativa di rango primario erano di segno opposto va da se l'illegittimità dell'impugnato decreto e delle graduatorie che ne sono derivate.

Senza neppure dimenticare poi che l'art. 10 co. 2 lettera b del D.M. n. 235 del 2014 andrebbe applicato solo ai casi espressamente disciplinati dal decreto stesso. Il citato articolo richiama infatti l'art. 9, in base al quale solo le domande di permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (co.1) vanno presentate in modalità web.

A ben vedere, dunque, l'articolo neppure disciplina i casi di nuovo inserimento, né, tantomeno, i casi di manifesta impossibilità materiale, da parte dell'interessato, di poter produrre la domanda attraverso la "modalità web" (art. 9, co. 2 del D.M. 235/2014).

In altri termini, nulla è previsto, in modo espresso, per coloro che non siano già previamente inclusi o che siano stati cancellati o che, pur essendo inclusi, si trovino di fronte ad un'impossibilità materiale di presentare la domanda (per impossibilità di funzionamento della piattaforma web).

Per tutti questi casi e, quindi, anche per il caso dell'odierno ricorrente, il datore di lavoro avrebbe dovuto eseguire quanto disposto dall'art. 16 comma 2 D.M. 235/2014, che attraverso gli opportuni rinvii normativi consente modalità di presentazione dell'istanza diverse da quelle indicate nell'art. 9 comma 2 del D.M. 235/2014 (v. legge 241/90, DPR 445/2000, entrambi citati nelle premesse del D.M. n. 235/2014).

Lo stesso vale anche per gli impugnati atti presupposti, ossia il D.M. n. 44 del 2011, il D.M. n. 53 del 2012 ed il successivo D.M. n. 235 del 2014 che dovranno disapplicarsi nella parte in cui rendevano impossibile al ricorrente di presentare l'istanza in modalità web e quindi, consequenzialmente, nella parte in cui non hanno consentito al docente, in possesso di idoneo titolo abilitativo, di inserirsi legittimamente nelle corrispondenti graduatorie.

Sotto distinto ed ultimo profilo, corre l'obbligo di evidenziare al giudicante che lo stesso D.M. 572/2013 cit. consente l'inserimento nella Graduatoria

ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Dunque mentre per i corsi abilitanti del Tirocinio Formativo Attivo e del Percorso Abilitante Speciale (P.A.S.), si prevede che gli stessi non consentano l'accesso in G.a.E., nulla di simile viene invece stabilito riguardo ai titoli conseguiti nell'Unione Europea e riconosciuti in Italia che, non a caso, continuano a comparire nelle *Tabelle di valutazione titoli* annesse al D.M. 235/14, relative rispettivamente a prima, seconda e terza fascia

Orbene, non è dato comprendere perché mai il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, anche una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla **direttiva 2005/36/CE**.

Da ultimo si evidenzia come l'inspiegabile esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di un docente formato dallo Stato - dunque qualificato per l'assunzione in ruolo - e con più di 36 mesi di servizio alle spalle, com'è appunto parte ricorrente, costituisca anche una chiara violazione della normativa comunitaria di cui alla Direttiva 1999/70/CE e dei dettami reiteratamente impartiti dalla Corte di Giustizia europea.

Si è spiegato in premessa, infatti, come il sistema di reclutamento scolastico italiano e lo stesso piano Renzi non facciano altro che alimentare il precariato scolastico impedendo appunto che personale pienamente formato vada ad occupare posti vacanti in organico che pure ci sono, restando invece in un limbo fatto di vaghe aspettative ed incarichi occasionali (tramite graduatorie di istituto);

Si è anche spiegato che nell'elenco delle discipline con scarsità di candidati al ruolo nell'ambito del piano straordinario assunzioni del governo Renzi risultano comprese anche le classi di concorso C500 e C510 (tecnica dei servizi, ecc.), perché a fronte di ben 559 posti dichiarati disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato in dette

materie di insegnamento si è registrata una disponibilità di soli 14 candidati!

Rispetto infatti alla suddette classi di concorso, la graduatoria ad esaurimento risulta esaurita da più di 6 anni mentre la graduatoria di concorso annovera non più di 14 candidati, tutti usciti per giunta dal lontano concorso del 1999 (sic!). Le suddette classi di concorso C500 e C510 non sono state infatti coinvolte neppure nelle procedure selettive di cui al concorso docenti del 2012 (v. D.D.G. 82/2012 in doc.).

La paradossale conseguenza è che:

- pur in presenza di ben 545 posti scoperti e di personale qualificato per il ruolo, il MIUR chiuderà definitivamente ad ogni possibile assunzione a tempo indeterminato nella suddetta classe C500 tramite scorrimento delle GAE se non interverrà prontamente l'autorità giudiziaria adita (v. doc. 13-b e 13-c);
- Nel breve e medio termine, questi 545 posti rimasti scoperti finiranno per alimentare quel meccanismo perverso delle nomine a tempo determinato annuali su posti vacanti in organico che la comunità europea ha ripetutamente censurato con particolare riferimento a chi – come appunto il ricorrente – vanta già più di 36 mesi di esperienza nel profilo di appartenenza (v. sentenza Corte di Giustizia – Terza Sezione del 26 novembre 2014).

Tale ultima ormai celebre sentenza ha accertato che la normativa italiana non prevede alcuna misura diretta a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La Corte di Giustizia Europea infatti ritiene che – contrariamente a quanto sostiene il governo italiano – il solo fatto che la normativa nazionale, che consente proprio il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura, tramite supplenze annuali, di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, possa essere giustificato da una «ragione obiettiva» non è sufficiente a renderla conforme all'accordo quadro, se risulta che l'applicazione concreta di detta normativa conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò si verifica quando tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali in materia di personale.

Ebbene, la posizione del ricorrente è la più solare testimonianza di tale abuso, perché a fronte dell'immobilismo dell'amministrazione scolastica convenuta di cui testé riferito, Massimo Cataldi insegna la propria materia da più di 10 anni con incarichi di supplenza su posti vacanti in organico (v. doc.);

sul diritto al risarcimento danni

Per tutti e ciascuno dei motivi svolti in fatto ed in diritto (illegittima esclusione dalle GAE e dal *piano straordinario assunzioni* a fronte di evidenti esigenze di sostentamento derivanti dall'esclusività della professione svolta) parte ricorrente ha diritto al risarcimento danni in misura pari o quantomeno commisurata all'intero ammontare degli stipendi non percepiti nel corrente a.s. 2015/2016 ed, eventualmente, di quelli successivi, per via del mancato inserimento in GAE all'atto del ricevimento della domanda amministrativa, forzatamente inviata in forma cartacea.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Nella denegata e non auspicata ipotesi in cui il giudicante ravvisi la riconducibilità della disciplina lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente direttamente alla normativa di rango primario testé richiamata, voglia allora sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 9, co. 20 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106), così come di ogni altra disposizione normativa precedente e/o successiva che non consenta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 35 e 97 Cost., nonché con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto rispetto alla Direttiva comunitaria 2005/36/CE, determinando una vistosa violazione dei canoni di imparzialità, uguaglianza e buon andamento, nonché del fondamentale diritto al lavoro, laddove precludono a soggetti muniti di valida abilitazione di poter esercitare la professione di docente di ruolo nei ranghi dell'Amministrazione pubblica.

Sul punteggio vantato e sulla corrispondente posizione in GAE

Accertato il diritto della parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma per docenti della classe di concorso C500, non rimane altro che verificare il punteggio spettante e la corrispondente posizione nelle graduatorie stesse.

Ebbene, si è allegato in premessa come nel maggio 2014 il ricorrente, pur non avendone ricevuto autorizzazione alcuna dal MIUR, abbia presentato domanda cartacea di inserimento in GAE nella quale allegava tutti i titoli utilmente conseguiti alla data del 10 maggio 2014.

Ebbene, come allegato in domanda e documentato in atti, il ricorrente ha diritto ad essere inserito nelle GAE di Roma per la classe di concorso C 500 con punti **152** (di cui pt 12 per il PAS, pt. 6 per l'abilitazione, pt 10 per titoli culturali e pt. 124 per titoli di servizio) a mente della **Tabelle di valutazione titoli** allegata al DM 235/2014 (v. allegato n. 1-a)

Detta tabella consiste in una griglia all'interno della quale ogni titolo riconosciuto valido riceve un corrispondente punteggio.

Ebbene come premesso il ricorrente vanta un punteggio complessivo di 152 con conseguente diritto al collocamento nella terza fascia o, in subordine, nella IV fascia (cd fascia aggiuntiva) della GAE di competenza nella posizione corrispondente al punteggio vantato (v. sopra);

Sul pericolo derivante dall'attuazione del piano straordinario assunzioni del governo Renzi

Pur non potendo ufficialmente farlo per l'ostinata ed assurda presa di posizione del MIUR, parte ricorrente ha presentato domanda cartacea di inserimento in GAE e chiesto altresì di partecipare alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previste a partire dall'a.s. 2015/2016.

L'obiettivo che si è prefissato di raggiungere il governo Renzi con il suddetto piano straordinario è quello di chiudere il capitolo graduatorie ad esaurimento ed inaugurare una nuova fase che prevede appunto, tendenzialmente, la copertura di tutti i posti vacanti negli organici delle scuole a partire proprio dall'a.s. 2015/2016

Non a caso è la stessa legge 107/2015 a stabilire, con l'art. 1, comma 105,

che una volta esaurite, le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci.

Orbene, detto piano straordinario del governo Renzi si compone di quattro fasi (v. DDG 767/2015 in doc. 10).

- **La prima fase** (detta fase 0) è in realtà svincolata dal piano straordinario e realizzata come ogni anno nel rispetto dell'art. 399 del T.U.. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/16 sui posti vacanti per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

La relativa regolamentazione attuativa è contenuta nel D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 che assegna un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità. Allegato al DM anche le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente. (v. doc.)

Naturalmente tale fase 0 interessa i docenti che sono in posizione utile nelle GAE della propria provincia e nei concorsi antecedenti a quello del 2012 (es. '90 o '99 se ovviamente ancora esistenti per quella determinata classe di concorso) rispetto all'aliquota stabilità dal Ministero su tutti i posti disponibili in organico di diritto.

L'estraneità strutturale di questa fase 0 rispetto al piano straordinario delle assunzioni del governo Renzi è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato con recentissima ordinanza n. 3909/15 del 31.08.2015 che per chi aveva a suo tempo ricorso al TAR contro il DM 235/2014 ha accolto l'ottemperanza di 3.000 diplomati magistrali e disposto affinché gli stessi vengano inseriti in GAE senza riserva ai fini della immediata partecipazione al piano 0 della buona scuola. Tutto ciò anche a costo di un integrale stravolgimento/rifacimento delle

operazioni della Fase 0 a quella data già svolte in quanto:
“Considerato che - al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015 - la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo;” (v. doc.)

- La **seconda fase**, sempre provinciale, è quella denominata **A**. È una fase che interessa ancora le GAE provinciali e le graduatorie di concorso con la consueta divisione dei posti che sono rimasti dalla fase 0 e sempre al 50% tra GAE e concorso. La fase A non è altro che la “coda” di quella 0, immediatamente successiva e sempre in ambito provinciale, con la sola eccezione della non partecipazione alle assunzione per i concorsi antecedenti al 2012.
- La **terza fase** è quella denominata **B**: questa fase non più provinciale ma nazionale riguarda tutti i docenti che non sono rientrati nelle due fasi provinciali precedenti per mancanza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale o nel concorso. Dal 28 luglio al 14 agosto i docenti interessati hanno potuto inviare una domanda tramite istanze online con la scelta di inserire TUTTE le province d'Italia. Mentre quindi la domanda è facoltativa, una volta che si decide di inoltrarla sarà obbligatorio inserire tutte le province d'Italia.
- Alla **quarta fase (C)** si partecipa con la stessa domanda che riguarda la fase B e da inoltrare entro il 14 agosto 2015 e per le stesse province. A differenza però della fase B quella C non riguarda le sedi in organico di diritto non coperte per mancanza di aspiranti, ma quelle dell'organico potenziato deciso dalle singole scuole. Questa fase riguarda i docenti che non sono rientrati nelle tre fasi precedenti.

Ebbene, parte ricorrente ha chiesto anche di partecipare alle fasi B e C del piano straordinario - riservate ai docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 – dando così dimostrazione della necessità assoluta di procurarsi una qualche

concreta opportunità occupazionale alla vigilia di un anno scolastico interessato da grandi stravolgimenti e tutto ciò anche a rischio di doversi trasferire in altre province del territorio nazionale con conseguenze drammatiche sul piano familiare ed esistenziale.

Né possono in alcun modo tranquillizzare la parte, le precisazioni fornite dal MIUR sul proprio sito istituzionale www.istruzione.it nella sezione FAQ, laddove spiega che *“chi non partecipa al piano straordinario delle assunzioni non potrà essere assunto nel 2015/2016, proprio per via della omessa presentazione della domanda”*. (v. doc. 12);

Per quanto riguarda gli anni successivi – precisa sempre il MIUR - *“cambierà la stessa geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018.”*

Aggiunge anche il MIUR che: *“le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.”*

A chi chiede poi se pur non presentando la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, risulti comunque possibile continuare a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente, il MIUR risponde: *“Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili. Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal*

comma 108 della citata legge 107/2015.... In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all'organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.”;

Si insiste pertanto affinché la parte ricorrente, previo inserimento in GAE per via giudiziale, venga ammessa alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso (in base ai posti disponibili) valorizzando l'istanza cartacea presentata dalla docente, in tempo utile.

*** **

Tutto ciò premesso e considerato, CATALDI MASSIMO come in epigrafe rappresentato e difeso

Ricorre

Al Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, assunti tutti i provvedimenti di rito ivi compresa l'autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa,

nel merito

1. previa disapplicazione e/o annullamento del DM n. 235 del 2014, del D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, del Regolamento recante modifiche al Decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e del D.M. n. 53 del 14/06/2012, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito, a pieno titolo, nella terza fascia delle predette graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma, classe di concorso C500, ovvero, in subordine, nella quarta fascia cd. "aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento stessa, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Roma, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante sulla base della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 235/2014;
2. Per l'effetto, annullare le graduatorie ad esaurimento provinciali di

Roma III^ fascia per docenti della classe di concorso C 500 nella parte in cui non vi risulta inserita la parte ricorrente nonché gli atti amministrativi ad essi preordinati, successivi e/o connessi (ivi compresi gli elenchi dei docenti assunti o da assumersi nelle diverse fasi del piano straordinario delle assunzioni del governo Renzi);

3. ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'inserimento a pieno titolo di **Cataldi Massimo** nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma - classe di concorso C500, ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della detta graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Roma, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente inserimento del ricorrente medesimo, con lo stesso punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
4. predisporre all'uopo affinché il ricorrente venga messo nelle condizioni di poter accedere al sistema "istanza on line" per l'inserimento definitivo nella terza fascia delle G.a.E. provincia di Roma, ovvero, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle fasi 0, A, B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza cartacea presentata, dal docente in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web);
6. Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ai suoi preposti che **Cataldi Massimo** debba essere ammesso a partecipare alle diverse fasi del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza cartacea presentata dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione

all'utilizzo della piattaforma web).

7. Ove all'esito del suo inserimento per via giudiziale nelle impugnate graduatorie ad esaurimento docenti, la ricorrente risulti essere avente diritto all'assunzione in base ai criteri dettati dal piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previste dal c. 98 della L. 107/2015, condannare l'amministrazione scolastica convenuta ai conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli propedeutici e/o relativi alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza;
8. **IN OGNI CASO** condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. al **risarcimento del danno economico** derivante dal ritardo che inevitabilmente verrà a registrarsi nella presa in servizio della parte ricorrente, da liquidarsi in misura pari o commisurata alle retribuzioni perse in relazione all'a.s. 2015/2016 o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia, tenuto conto delle posizioni stipendiali vigenti (v. doc. 17);
9. **IN OGNI CASO E PER QUANTO OCCORRER POSSA – RILIEVO DI INCOSTITUZIONALITÀ**, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui il giudicante ravvisi la riconducibilità della disciplina lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente direttamente alla normativa di rango primario testé richiamata, voglia allora sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 9, co. 20 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106), così come di ogni altra disposizione normativa precedente e/o successiva che non consenta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 35 e 97 Cost., nonché con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto rispetto alla Direttiva comunitaria 2005/36/CE, determinando una vistosa violazione dei canoni di imparzialità, uguaglianza e buon andamento, nonché del fondamentale diritto al lavoro, laddove precludono a soggetti muniti di valida abilitazione di poter esercitare la

professione di docente di ruolo nei ranghi dell'Amministrazione pubblica.

10. Dettare forme e modi per una corretta e compiuta esecuzione dell'emananda sentenza;
11. condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria

A) Si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR *hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami* (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dello stralcio graduatoria ad esaurimento provinciale di Roma – docenti della classe di concorso C500, recante elenco dei potenziali contro interessati (v. doc. 13);

B) si chiede di essere autorizzati al deposito nelle more del giudizio della domanda cartacea di partecipazione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015, spedita a mezzo racc. a.r. nella prima metà di agosto u.s. e non ancora refertata;

C) Si chiede la trasmissione ad opera del MIUR del fascicolo personale del ricorrente contenente tutta la documentazione inerente la sua posizione;

D) Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria in ordine a tutte le eventuali istanze istruttorie dedotte da parte resistente;

E) Si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare il punteggio effettivamente spettante all'istante nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma per la classe di concorso C500.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato ma che il ricorrente risulta esonerato dal versamento dello stesso essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 del suo nucleo familiare, inferiore a quello di cui all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002

Si allegano i seguenti documenti in copia:

- 1) a) Decreto ministeriale n. 235/2014;
b) Tabella valutazione titoli allegata al d.m.
- 2) Decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014;
- 3) D.M. n. 325 del 3 Giugno 2015, di aggiornamento parziale delle G.a.E.
- 4) D.D.G. 767/2015
- 5) Decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249;
- 6) D.M. n. 53 del 14/06/2012;
- 7) Stralcio D.D.G. 82/2012 e Tabella 1 – *Posti e cattedre per regione*
- 8) Documentazione comprovante titoli di accesso (Diploma professionale), di abilitazione (PAS), culturali e di servizio del ricorrente alla data del 10 maggio 2014;
- 9) **richiesta di inserimento nelle GAE a mezzo raccomandata a.r con allegata domanda cartacea di inserimento e relative ricevute di ritorno;**
- 10) Domanda di inserimento in graduatoria II^a fascia di istituto aa.ss. 2014/2017;
- 11) Domanda di ammissione al piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015
- 12) FAQ MIUR sul piano assunzioni straordinario estratta dal sito istituzionale www.istruzione.it;
- 13) a) articolo, tratto dal sito Orizzonte Scuola, che illustra l'imminente scadenza della FASE B Piano Assunzioni;
b) articolo tratto da articolo, tratto dal sito Orizzonte Scuola, che illustra la situazione relativa alla copertura dei posti e delle cattedre ricoperti con il piano straordinario assunzioni del Governo Renzi rispetto a quelli vacanti in organico;
c) Nota USR Lazio prot. 21288 del 15.9.2015;
d) Nota USR Lazio prot. 24039 del 12.10.2015;
e) stralcio graduatorie ad esaurimento – III fascia della provincia di Roma da cui si evince la cancellazione della classe

C500 perché esaurita;

14) Giurisprudenza recente sulla giurisdizione;

15) Giurisprudenza recente a supporto della domanda;

16) Esempio di notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di ricorso e decreto fissazione sul sito web istituzionale del MIUR;

17) tabelle posizioni stipendiali docenti dal 1995 ad oggi;

*** **

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per la classe concorsuale C 500.

L'arti., comma 100 della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso C 500 , vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Ai sensi dell'art. 151 cpc il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo il ricorso ha ad oggetto il diritto all' inserimento della parte istante nelle vigenti Graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle Graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[.. .] *l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in

considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale di Roma, con sede in via Pianciani 32 a Roma mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito provincia di Roma, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale provincia di Roma con sede in via L. Pianciani 32 in Roma, sul sito istituzionale.

Albano Laziale, li 30 ottobre 2015

Avv. Gianluca Magnani



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto ROSSINO COSTA, nato a Sondrio il 3 / 1 / 1973 delego a rappresentarmi e a difendermi nell'instauranda causa civile da promuoversi innanzi al Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione Lavoro nei confronti MIUR, avente ad oggetto incassamento in G.A.G. con abilitazione P.A.S., in ogni sua fase e grado, ivi compresa la fase esecutiva, l'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri, conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di trattare i miei dati personali, transigere, riscuotere somme, conciliare, proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisori, fare istanza per sequestri conservativi e giudiziari e farsi sostituire in giudizio. Eleggo con lui domicilio presso lo studio legale dello stesso in Albono Coziole RM Via Virgilio 12

Dichiaro altresì di aver preso atto dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

M. Costa

Per autentica

Avv. Gianluca Magnani

G. Magnani

26 NOV. 2015

IL CANCELLIERE

[Signature]



TRIBUNALE DI VELLETRI
E' copia conforme all'originale
14 APR. 2016
Velletri Il.....
IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO CON DEDICAZIONE
Analogica Giorgi

N. R.G. 5222/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

sezione lavoro 1° grado

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro dott. Raffaella Falcione,

Letto il ricorso che precede, causa n. r.g. 5222/2015,

tra

MASSIMO CATALDI (C.F. CTLM73A03I838L) con il patrocinio dell'avv. **MAGNANI GIANLUCA** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VIA VIRGILIO 12 ALBANO LAZIALEpresso il difensore avv. **MAGNANI GIANLUCA**

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.)
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA (C.F.)

RESISTENTE/I

- Visto l'art. 415 comma 1 e 2 cpc nel testo modificato dalla legge 533/1974
 - fissa l'udienza di discussione al **07/06/2016** ore **09:00**;
- ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che non si potrà tenere conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione
assegna termine di legge alla parte ricorrente per la notifica alla controparte.

Autorizza la notifica ai contro interessati ex art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito web istituzionale del Ministero, sede locale.

Velletri, 1 dicembre 2015

Il Giudice del Lavoro
dott. Raffaella Falcione



GALE
Magnani
o, 12
ziale (RM)
ax 06 889328

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Gianluca Magnani iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, con studio in Albano Laziale (RM) via Virgilio 12, quale procuratore del Sig. Cataldi Massimo, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e art. 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, conv. In L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/06/2014, attesto che l'antescritto decreto di fissazione udienza, emesso dal Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro in persona del GUL Dott.ssa Falcione il 1.12.2015, è copia analogica conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 5222/2015 RG, Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro.

Esso consta di n. 1 pagina esclusa la presente.

Albano Laziale, 22/04/2016

Avv. Gianluca Magnani

